

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 23 settembre 2022 alle ore 15⁰⁰, presso la sede sociale in piazza Cappelletti n°6 a Piombino, si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "GDEIM IZIK" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Adeguamento dello Statuto dell'Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi "GDEIM IZIK" a norma del Codice civile e del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);*
2. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti n. 18 soci su un totale di 21 soci iscritti.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig.ra *Manola Mambrini* e da Segretario il socio sig. *Fabio Gambassi*.

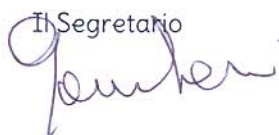
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'Associazione che illustra le novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 (CTS). Spiega la necessità dell'adeguamento dello statuto per poter essere inseriti nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) appartenenti agli Enti del Terzo Settore (ETS).

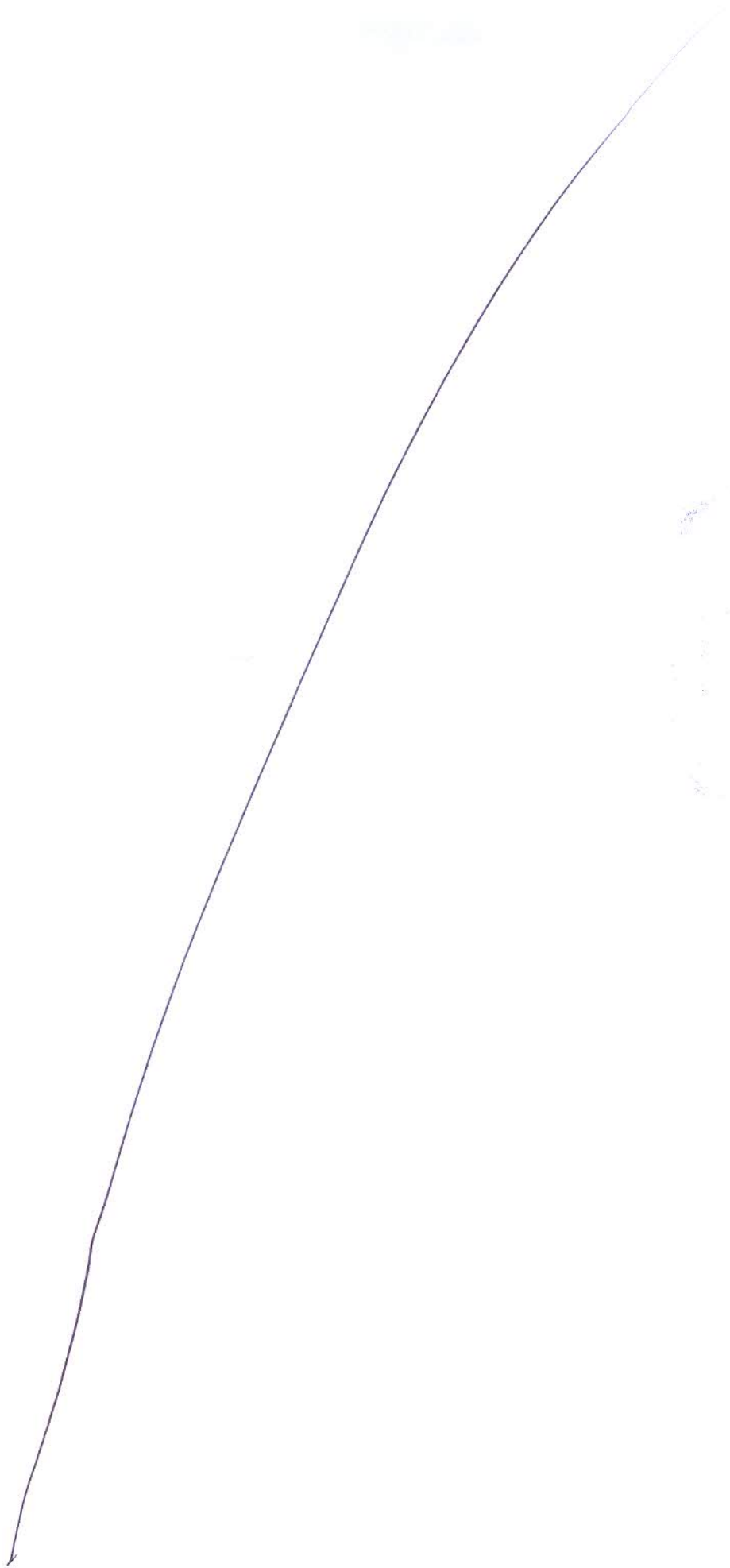
Il nuovo Statuto viene distribuito e commentato articolo per articolo.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità, di adeguare il vecchio statuto secondo i dettami del suddetto Decreto legislativo e quindi di adottare lo statuto presentato all'assemblea.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17⁰⁰ previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente

03 OTT
Prot.



Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi "GDEIM IZIK" - OdV

STATUTO

Approvato dalla Assemblea del 23 settembre 2022

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

È costituita l'Organizzazione di Volontariato OdV appartenente agli Enti del Terzo Settore ETS denominata OdV **Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi "Gdeim Izik"** con sede in Piombino (LI), piazza Cappelletti 6, a norma del Codice civile e del DLGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- L'Associazione ha sede in Piombino (LI), piazza Cappelletti n°6.
- Le attività e gli scopi dell'Associazione sono definiti al successivo articolo 2.
- L'Associazione ha autonomia soggettiva, amministrativa, contabile ed economico-patrimoniale.
- L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Attività associative

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro attività di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **attività di interesse generale**
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112**, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;¹

¹ Art. 1. Oggetto e finalità

In vigore dal 29 agosto 2014

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
 - a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
 - b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- *In particolare*
- a) L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni continuative di volontariato nelle seguenti aree di intervento, ospitalità di gruppi di cittadini Saharawi, in particolare bambini per cure mediche, per un reciproco incontro,
 - b) corsi di formazione professionale, educazione alla mondialità, momenti di scambio interculturale, affidi a distanza.
 - c) promuove la conoscenza della realtà Culturale della popolazione Saharawi in rapporto all'associazione nazionale di solidarietà e sostegno al popolo Saharawi, alla quale vi aderiamo formalmente e ufficialmente;
 - d) promuove iniziative di solidarietà, aiuto umanitario, di cooperazione, di aiuto economico, sanitario e medico di sostegno alla popolazione Saharawi che vive nei campi profughi del deserto del Sahara Algerino, in direzione della cultura di pace, della mondialità, della giustizia e della libertà, escludendo assolutamente ed in qualsiasi forma aiuti militari.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività diverse vengono individuate dal Consiglio Direttivo.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, nazionalità e religione, che abbiano raggiunto la maggiore età, dichiarino di condividere i principi e gli scopi dell'Associazione e s'impegnino, nel limite delle proprie possibilità, a collaborare per realizzarli.

- La domanda di associazione deve essere presentata in forma scritta. L'iscrizione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato dall'organo di amministrazione. Avverso il rigetto, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione. Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.4.
- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Sono da considerarsi soci coloro che sono in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa al 31 marzo dell'anno in corso.

-
- c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
 4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Articolo 4 - Doveri e Diritti dei soci

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto.
- Rispettare le condizioni di ammissione a socio (art. 3 comma 1).
- Mantenere specchiata condotta morale.
- Astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere all'Associazione.
- I soci hanno inoltre il diritto-dovere di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.
- Di essere in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa.
- La qualifica di socio ha durata illimitata.

I soci hanno il diritto di:

- Accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
- Al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si perde per:

- Decesso (a far data dallo stesso).
- Dimissioni (a far data dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione). Le dimissioni vanno presentate per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa.
- Indegnità. Per indegnità s'intende la non osservanza dei doveri del socio, esposti nel presente articolo. L'esclusione per indegnità verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea dei Soci.
- Scioglimento dell'Associazione (a far data dalla deliberazione dello stesso).
- I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Articolo 5 - Iniziative associative

L'Associazione potrà proporre e sviluppare tutte le iniziative necessarie a realizzare i fini sopra enunciati all'articolo 2. Per reperire i fondi necessari alle iniziative, l'Associazione potrà usufruire di contributi dei soci o di enti o di persone pubbliche o private e dei ricavi netti realizzati da tutte le attività, purché le fonti siano conformi con la legislazione del Codice del terzo settore.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- Contributi e donazioni dei soci
- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni di privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Proventi di attività (convenzioni con le istituzioni)
- Proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art.7, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

Articolo 7 - L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 (trenta) aprile all'assemblea la relazione economica e delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo, per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

- L'eventuale avanzo di gestione sarà riportato a nuovo ed utilizzato nella realizzazione delle attività statutarie dell'anno successivo.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono esercitati a titolo gratuito.

Gli amministratori ed i volontari hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute, secondo il mandato ricevuto e i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art 17 del Codice del terzo settore.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, nonché quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

È convocata dal presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, vale la data del protocollo. Può essere inviata tramite posta raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC).

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza (50 % più uno) dei partecipanti per alzata di mano, o con voto segreto su scheda.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Per il socio si può prevedere l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero: l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 10 - Competenze dell'Assemblea dei soci:

- Stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione.
- Stabilisce la sede dell'Associazione e le sue modifiche.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi.
- Può deliberare le assegnazioni dell'avanzo di gestione a particolari scopi statutari.
- Delibera sulle proposte e relazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

- È delegata al Consiglio di Amministrazione la funzione di acquistare, vendere e accettare in donazione immobili.
- Delibera l'assunzione di debiti superiori a 20.000,00 euro, al di sotto delibera il Consiglio di Amministrazione.
- Discute e delibera su fatti gravi e rilevanti per l'Associazione.
- Delibera la cessazione di un socio per indegnità su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Scioglie l'Associazione con voto di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Articolo 11 - Svolgimento dell'assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed eleggono un segretario dell'Assemblea che redigerà il verbale delle adunanze e lo trascriverà nel libro apposito. Il verbale dovrà riportare gli interventi e le deliberazioni e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dirige ed amministra l'Associazione ed è composto da 6 (sei) membri più il presidente, che rimangono in carica per 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Ha la funzione di attuare le delibere delle assemblee, nominare il Presidente della Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere, scegliendoli tra i suoi membri eletti nella rosa dei 7 (sette) dalla Assemblea.

Le cariche associative sono elettive all'interno dei membri del Consiglio nella rosa eletta dall'Assemblea.

Il Consiglio approva o respinge le convenzioni con i vari Enti o Professionisti o singole persone, le convenzioni approvate hanno valore per tutta l'Associazione e può deliberare sull'assunzione dei dipendenti, gli oneri di premio agli stessi per particolari benemeritenze e può deliberare, con i poteri dell'Assemblea, per i casi di urgenza, con l'obbligo di sottoporre al più presto l'argomento alla ratifica della stessa. È presieduto dal Presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente o altri due consiglieri ne ravvisino la necessità. La convocazione può essere fatta anche verbalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di consigliere non sono delegabili. I consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti.

Il Consiglio si considera decaduto (ad eccezione del Presidente che per essere considerato decaduto deve essere dimissionario) quando la maggioranza dei consiglieri si dimette e si procede a nuova elezione (ad eccezione del Presidente se non dimissionario) entro 30 giorni mediante convocazione dell'Assemblea. In caso di vacanza del Consiglio le funzioni sono assunte dal Presidente, fino a nuova elezione.

Tutti gli atti del consiglio debbono essere verbalizzati dal Segretario e firmati dallo stesso Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate, a scopo consultivo, persone competenti sugli argomenti oggetto di discussione.

Spetta al Consiglio, inoltre, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea; deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci, sulle dimissioni dei soci stessi, sulla decadenza da socio per mancanza del versamento della quota associativa e proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci indegni, assegnare incarichi particolari ai consiglieri o ai volontari delegati di settore, o chiedere, per particolari esigenze, collaborazioni professionali esterne, deliberare l'ordine del giorno e la data di convocazione delle assemblee.

Il Consiglio inoltre autorizza il Presidente ad adire alle vie legali ogni qualvolta lo richieda l'interesse dell'Associazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza oltre alle informazioni previste nel com. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 - Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dal Consiglio tra i suoi membri. Egli rappresenta l'Associazione in modo disgiunto a tutti gli effetti di legge. Ha poteri di rappresentanza, firma e controllo.

Deliberare spese in nome e per conto dell'associazione in modo disgiunto al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno.

Convoca l'Assemblea ed il Consiglio e li presiede. In caso di impedimento le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente. Alle dimissioni del Presidente decade anche il Consiglio in atto e si procede come previsto dall'articolo precedente.

Articolo 14 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni quando è assente o quando viene delegato dallo stesso.

Articolo 15 - Il Cassiere è deputato alla gestione contabile dell'associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e di ogni entrata ed uscita, dovrà conservare la relativa documentazione. Redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali, che presenta al Presidente per le approvazioni statutarie.

Articolo 16 - Il Segretario redige i verbali e provvede a conservare i libri relativi, adempie alle attività di comunicazione e convocazione delle Assemblee e del Consiglio, d'intesa con il Presidente. Conserva gli archivi con tutti i documenti dell'Associazione, adempie alla corrispondenza. In sua assenza i verbali vengono redatti dal Vicepresidente. Può chiamare a collaborare con lui altri soci che, dietro approvazione del Consiglio, assumono la carica di prosegretari. I prosegretari non fanno parte del Consiglio.

Articolo 17 - Libri sociali

1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati;
- b) registro dei Volontari;
- c) libro verbali Assemblea degli Associati;
- d) libri verbali Consiglio Direttivo;

2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4) Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 18 - Volontari e Lavoratori

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117².

² L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 19 - Le controversie che dovessero insorgere fra gli appartenenti all'Associazione dovranno essere risolte con spirito amichevole fra le parti. Qualora ciò non fosse possibile deciderà un comitato di tre probiviri. Il comitato è composto da:

- il Presidente;
- l'associato più anziano che non rivesta la carica di Consigliere;
- ²²un consigliere nominato dal Consiglio.

I tre membri non devono essere coinvolti nella controversia. Se il Presidente è coinvolto lo sostituisce il Vicepresidente. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 20 - Scioglimento

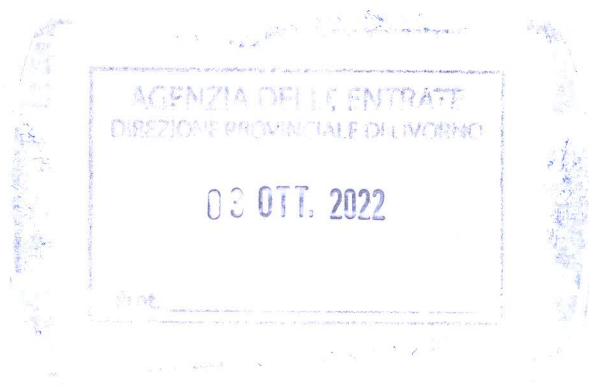
L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci, Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Contestualmente allo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 21 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRO 03 OTT. 2022 IN 850 Serie 3
ESATTI € *esute*
(€) DI CUI € per trascrizione

VANNUCCI RAFFAELLA
Funzionario Tributario